ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 20-bis

Disposizioni applicabili al personale dalia Polizia di Stato

L'articolo 2, comma 10, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' applicabile, con decorrenza 1 settembre 1995, nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, abbia rivestito qualifiche equiparate a quelle per le quali e' stato concesso il beneficio ivi previsto. A tal fine, le attribuzioni economiche saranno determinate con i medesimi criteri previsti dallo stesso articolo e non potranno essere cumulate con analogo beneficio concesso per lo stesso titolo, ne' con l'emolumento di cui l'articolo 2, comma 22-bis, del predetto decreto-legge.

Versione in vigore dal 31 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-197-1995/art-20-bis-disposizioni-applicabili-al-personale-dalia-polizia-di-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it